



COMUNE DI BÉE
Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO TARI

INDICE

CAPO I NORME GENERALI

- Art. 1 – Istituzione della tassa annuale
- Art. 2 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Soggetto passivo
- Art. 5 – Presupposto oggettivo
- Art. 6 – Definizione di locali imponibili
- Art. 7 – Locali esclusi dalla tassazione
- Art. 8 – Definizione di aree imponibili
- Art. 9 – Aree escluse dalla tassazione
- Art. 10 – Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali
- Art. 11 – Vincolo di solidarietà

CAPO II CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES

- Art. 12 – Composizione della tariffa e copertura dei costi
- Art. 13 – Commisurazione della tariffa
- Art. 14 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 16 – Determinazione della superficie imponibile
- Art. 17 – Aree di pertinenza di utenze non domestiche
- Art. 18 – Tributo per le istituzioni scolastiche
- Art. 19 – Tributo provinciale
- Art. 20 – Piano Finanziario

CAPO III CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

- Art. 21 – Utenze domestiche
- Art. 22 – Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 23 – Utenze non domestiche
- Art. 24 – Classificazione delle utenze non domestiche

CAPO IV
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- Art. 25 – Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche
- Art. 26 – Riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche
- Art. 27 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 28 – “Bonus sociale” per le utenze domestiche
- Art. 29 – Cumulabilità delle riduzioni

CAPO V
DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

- Art. 30 – Tributo giornaliero.
- Art. 31 – Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

CAPO VI
DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

- Art. 32 – Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione
- Art. 33 – Dichiarazione per l’uscita dal servizio pubblico da parte di utenze non domestiche
- Art. 34 – Dichiarazione per le superfici con produzione di rifiuti speciali
- Art. 35 – Termini per il pagamento del tributo
- Art. 36 – Versamento del tributo
- Art. 37 – Dilazioni di pagamento e rateazioni
- Art. 38 – Rimborsi e arrotondamenti
- Art. 39 – Importi minimi e altre disposizioni
- Art. 40 – Funzionario responsabile

CAPO VII
ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

- Art. 41 – Accertamenti
- Art. 42 – Sanzioni
- Art. 43 – Contenzioso

CAPO VIII
NORME TRANSITORIE

- Art. 44 – Disposizioni finali e transitorie

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Istituzione della tassa annuale

1. La tassa sui rifiuti è istituita in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. Ad opera dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogata l'imposta unica comunale a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le componenti IMU e TASI, mentre viene lasciata salva la componente TARI (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2

Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, comma 641 e successivi della Legge n. 147/2013 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, rubricato "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

2. Sono, altresì, disciplinate le disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) che hanno riflessi sulla presente tassa sui rifiuti, nonché le disposizioni rilevanti del metodo MTR di cui alla delibera n. 443/2019 e s.m.i..

3. In particolare vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:

- a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
- b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
- c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, confermata dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti ed in particolare i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 3

Soggetto attivo

1. Il Comune di Bée è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, per tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

Art. 4

Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta da coloro che detengono o possiedono locali o aree, così come definiti ai successivi articoli 6 e 8, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento della TARI, dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli possessori o detentori.
4. Deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 5

Presupposto oggettivo

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Art. 6

Definizione di locali imbonibili

1. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, così come specificato al precedente articolo 3, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tutti i suoi lati, a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) e non sono presenti arredi di alcun genere.

Art. 7

Locali esclusi dalla tassazione

1. Sono esclusi dalla tassazione le superfici dei locali dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), tossici e nocivi, in riferimento alla normativa vigente, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati al recupero attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente.
2. Sono altresì esclusi dalla tassazione:
 - a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;

- b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
- d. le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva.
- e. I fabbricati destinati alle attività di cui all'art. 2135 c.c. in cui si producono rifiuti relativi a dette attività.

Art. 8

Definizione di aree imponibili

- 1. Sono considerate aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, tutte le aree scoperte operative di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
- 2. Le aree suddette sono assoggettate alla medesima tariffa applicata al fabbricato di cui costituiscono pertinenza.
- 3. Sono, pertanto, escluse da tassazione, le aree scoperte operative relative ad attività che producono rifiuti che non possono essere conferiti al servizio pubblico.

Art. 9

Aree escluse dalla tassazione

- 1. Sono escluse dall'applicazione della tassa, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 1 dell'articolo 7, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.

Art. 10

Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali

- 1. I locali e le aree in cui si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non sono assoggettati alla tassa, purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento o al recupero, in conformità alla normativa vigente.
- 2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali, la stessa superficie tassabile è ridotta, per il calcolo della sola quota variabile, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

A T T I V I T À	% abbattim.
lavanderie a secco, tintorie non industriali	15%
laboratori fotografici, eliografie	15%
autoriparatori, elettrauto	20%
gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	15%
laboratori di analisi	15%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	20%
metalmeccanici e fabbri	15%
falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresina	15%
tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20%
Parrucchieri, centri estetici	10%
marmisti e lapidei	15%

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, sulla base della tipologia del rifiuto prodotto.

4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 649, ultimo periodo, della Legge n. 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali, non si tiene conto della superficie relativa ai magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata dalle medesime materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, così come individuati dal D.Lgs. n. 152/2006, la cui lavorazione genera appunto rifiuti speciali. Restano invece assoggettate alla tassa le restanti aree e parti dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e, in ogni caso, delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

Art. 11

Vincolo di solidarietà

1. I soggetti passivi che detengono o possiedono i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 ed 8, sono tenuti al versamento della tassa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

CAPO II
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 12

Composizione della tariffa e copertura dei costi

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche e di tutte le componenti di costo previste dalla normativa vigente, al netto di eventuali componenti positive individuate dalle disposizioni relative al prelievo sui rifiuti.
3. Ai sensi del comma 659, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/97, il Comune può introdurre riduzioni e/o esenzioni ed il minor gettito derivante da tali agevolazioni deve trovare copertura con apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
4. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione.

Art. 13

Commisurazione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999.

Art. 14

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze.
2. La quota variabile della tariffa è determinata sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, in relazione alle predette categorie di utenza, opportunamente corrette con specifici coefficienti di adattamento.

Art. 15

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività ed alla tipologia del rifiuto prodotto dalle specifiche superfici imponibili, avendo riguardo anche alla destinazione delle superfici medesime.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento o, ove attivata la raccolta puntuale, considerando i rifiuti conferiti.

Art. 16
Determinazione della superficie imponibile

1. Nelle more della completa attuazione delle procedure previste dall'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
3. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, la superficie imponibile è quella calpestabile, intendendo come tale, la superficie misurata sul filo interno dei muri.
4. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

Art. 17
Aree di pertinenza di utenze non domestiche

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici ove viene svolta l'attività da parte del soggetto passivo o comunque ove vengono prodotti o stoccati rifiuti in quanto aree operative.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

Art. 18
Tributo per le istituzioni scolastiche

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 19
Tributo provinciale

1. Alla tassa sui servizi continua ad essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.
3. Ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, il riversamento alla Provincia avverrà attraverso il sistema di riscossione medesimo, a decorrere dal 1° giugno 2020.

Art. 20
Piano finanziario

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario, con riferimento alle disposizioni dettate dalla delibera 363/2021 e s.m.i. di ARERA, nonché dalle disposizioni correlate relative alla TARI.
2. Sulla base del piano finanziario (PEF) e delle altre componenti da iscrivere a valle del PEF, ai sensi della normativa vigente, sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario ed alle disposizioni predette entro il 30 aprile di ogni anno ai sensi dell'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, come modificato dall'articolo 43 del DL 17/2022. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

CAPO III
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 21
Utenze domestiche

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno successivo.
3. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti, il numero dei componenti del nucleo familiare viene stabilito in un numero pari a due.

Art. 22
Classificazione delle utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare, l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 23
Utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività d'impresa, arti o professioni, incluse le comunità e le altre attività non aventi scopo di lucro.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 24
Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della potenzialità di produrre rifiuto.
2. La classificazione che si assume è quella prevista dal D.P.R. n. 158/99, come coordinata con le previsioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale) con possibilità di integrarla e/o modificarla sulla scorta di specifici monitoraggi eseguiti dal gestore del servizio.

CAPO IV AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 25

Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione, nella parte variabile, del 10%.
2. Possono beneficiare di tale riduzione i soggetti che dichiarano:
 - a) di trattare in proprio tutti gli scarti organici di produzione domestica presso il giardino o terreno non lastricato, anche non pertinenziale alla propria abitazione, mediante utilizzo di apposito composte o concimaia/cumulo;
 - b) di conferire attraverso il sistema stradale di raccolta, solamente la rimanente frazione secca dei propri rifiuti;
 - c) di accettare i controlli che il Comune o soggetto autorizzato vorrà disporre;
 - d) di accettare che in caso di accertamento di irregolarità verrà revocato il diritto alla riduzione e si procederà al recupero del tributo dovuto e all'erogazione delle sanzioni.
3. Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della relativa dichiarazione e si rinnovano automaticamente ogni anno.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art.26

Riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della TARI proporzionale alla quantità avviata al riciclo, tale riduzione non può essere superiore al 20 % della quota variabile.
2. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 viene calcolata a consuntivo in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.
4. Al fine del calcolo della riduzione in oggetto, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. Tutta la documentazione in oggetto verrà sottoposta a controllo da parte del soggetto gestore del servizio, al fine di verificarne la congruità dei dati in essa contenuti. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva potenziale di rifiuti prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno calcolata quale moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria di attività corrispondente, indicato nella delibera di Consiglio Comunale di determinazione annuale delle tariffe.

5. La riduzione prevista nel presente articolo verrà calcolata a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 27

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile:
 - a) del 70% per le utenze poste ad una distanza oltre i 1.500 metri lineari dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;
 - b) del 60% per le utenze poste ad una distanza compresa tra i 1.000 e i 1.500 metri lineari dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano sia alle utenze domestiche che non domestiche dal giorno successivo alla data di presentazione della relativa dichiarazione e si rinnovano automaticamente ogni anno.
3. Non viene riconosciuta alcuna riduzione per le utenze domestiche e non domestiche che, ad integrazione del servizio di ritiro rifiuti "porta a porta", possono conferire i propri rifiuti anche presso le isole ecologiche presenti sul territorio comunale.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Il tributo è altresì ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile dell'80% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzioni del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 28

"Bonus sociale" per le utenze domestiche

1. Le utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate potranno accedere a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, sulla base del proprio valore ISEE, in adesione ai criteri indicati dall'autorità ARERA.
2. Le modalità di attribuzione saranno indicate da ARERA, in conformità a quanto stabilito dall'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i..

Art. 29

Cumulabilità delle riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo totale del tributo.
2. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

CAPO V
DISCIPLINA DELLA TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 30
Tributo giornaliero

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se ricorrente.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365) e maggiorando il risultato del 50%.
5. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
6. Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.
7. Il tributo sui rifiuti non è dovuto per le occupazioni di suolo pubblico di aree destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, assoggettate al canone unico calcolato in via temporanea, ai sensi dell'art. 1, comma 842, della Legge n. 160/2019.

Art. 31
Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

CAPO VI

DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 32

Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

1. I soggetti di cui all'articolo 4, sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro 90 giorni dalla data in cui l'occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.
2. La dichiarazione assume anche valore di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1^a giorno successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

Art. 33

Dichiarazione per l'uscita dal servizio pubblico da parte di utenze non domestiche

1. In conformità alle previsioni di cui all'art. 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006 (cd Testo Unico Ambientale – TUA) le utenze non domestiche che non intendono avvalersi del servizio pubblico per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti devono presentare apposita istanza all'ufficio comunale entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono essere escluse dal predetto servizio pubblico.
2. Le utenze non domestiche di cui al comma 1, devono dichiarare di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per un periodo di due anni.
3. Qualora le utenze di cui al comma 1, intendano rientrare all'interno del servizio pubblico per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti prima dello scadere dei due anni indicati nella specifica dichiarazione prodotta ai sensi dei commi precedenti, devono farne richiesta al Comune, presentando una specifica dichiarazione con cui richiedono di poter nuovamente usufruire del servizio pubblico per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
4. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.
5. Le utenze non domestiche di cui al comma 1, ai fini della esenzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti non conferiti, presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovrà, altresì, essere allegata la documentazione di cui al comma 4 dell'articolo 26 secondo le modalità ivi previste.

Art. 34

Dichiarazione per le superfici con produzione di rifiuti speciali

1. Le imprese che producono rifiuti speciali, al fine dell'esclusione dalla tassazione della TARI delle superfici ove si producono detti rifiuti, sono tenute alla presentazione di specifica dichiarazione con cui comunicano al Comune la situazione dettagliata con apposita planimetria, entro i termini di cui al precedente articolo 33.
2. Sono considerati rifiuti speciali quelli specificatamente indicati dal D.Lgs. n. 152/2006 che individua anche i rifiuti da considerarsi urbani o equiparati a questi, come indicate all'allegato L-quinquies della parte IV del decreto ambientale.
3. Sono escluse dall'imposizione TARI anche le attività espressamente indicate all'allegato L-quinquies del comma precedente, con particolare riferimento alle attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, come previsto anche all'art. 183, comma 1, b-sexies, del richiamato D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 35

Termini per il pagamento del tributo

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti scadenze:
 - 1° rata entro il 16 maggio;
 - 2° rata entro il 16 dicembre;
2. È possibile pagare l'intero importo in unica soluzione entro il mese di giugno.
3. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 36

Versamento del tributo

1. Il contribuente è tenuto a versare, nei termini indicati dal precedente articolo, la tassa calcolata a titolo di liquidazione dal Comune, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata dallo stesso contribuente. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata, o altra modalità comunicata dall'utenza.
2. Il tributo è versato interamente al Comune e, a decorrere dal 1° giugno 2020, la quota relativa al tributo provinciale (TEFA), contenuta nella bolletta di pagamento, viene trattenuta alla fonte al netto della commissione dello 0,30 per cento a favore del Comune, in conformità al dettato dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992.

Art. 37
Dilazioni di pagamento e rateazioni

1. Gli avvisi di pagamento, a richiesta del contribuente, possono essere ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni

a) l'ulteriore rateizzazione è concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) l'ulteriore rateizzazione è concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento.

2. La dilazione/rateazione può essere altresì concessa alle condizioni previste nel vigente regolamento comunale disciplinante il procedimento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali.

Art. 38
Rimborsi e arrotondamenti

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge n. 296/2006.

2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge n. 296/2006.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso di norma entro centoventi giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso e comunque entro il termine dei centottanta giorni previsto ai sensi dell'art. 1, comma 164, della L. 296/2006.

Art. 39
Importi minimi e altre disposizioni

1. L'importo minimo da versare e per il quale si provvede a effettuare il rimborso è pari ad euro 12,00

2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, in quanto compatibili.

Art. 40
Funzionario responsabile

1. Il Comune nomina il funzionario responsabile del tributo al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

CAPO VII
ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 41
Accertamenti

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 42
Sanzioni

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste al comma 695 e successivi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Art. 43
Contenzioso

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.

CAPO VIII
NORME TRANSITORIE

Art. 44

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.
2. Per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al precedente prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.